ACCORDO SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il giorno 1° giugno 2017 tra

BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA ("I'Azienda")

е

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST-CISL e UNISIN-CONFSAL ("le RR.SS.AA.")

Premesso che

in sede ABI è stato stipulato l'accordo siglato tra ABI e OO.SS. del 04 febbraio 2016 in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ("l'Accordo ABI"), integrato dal verbale di riunione del 16 marzo 2016, con cui è stato dato attuazione agli adempimenti demandati dal D.Lqs. n. 81/2008;

considerato che

il regolamento elettorale predisposto dalle RR.SS.AA. rispetta l'Accordo ABI e la congruità dello stesso rispetto è stata verificata da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del testo predetto;

Si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse, considerazioni e l'allegato Regolamento Elettorale sono parti integranti del presente Accordo aziendale.
- 2) In base all'organico attuale dell'Azienda ai sensi dell'art. 3, comma 1), lett. b) dell'accordo 4 febbraio 2016, spettano tre (3) RLS.

Considerata l'organizzazione dell'Azienda e la sua articolazione territoriale, con una sede principale in Milano ed uffici siti in Roma, viene individuato un unico ambito per l'elezione e l'operatività dei predetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In caso di cambiamenti significativi anche prospettici di tale struttura la Direzione convocherà prontamente le RR.SS.AA. per una valutazione congiunta dei relativi impatti sul presente punto 2, anche con riguardo al numero degli RLS.

- 3) Su richiesta delle RR.SS.AA. l'Azienda si attiva prontamente a consentire l'effettuazione della elezione degli RLS, nell'ambito delle candidature presentate dalle RR.SS.AA. e secondo le modalità previste dall'allegato regolamento elettorale di cui in premessa.
- 4) In caso di operazioni societarie anche infra-gruppo che dovessero determinare l'uscita o la sovrapposizione di RLS in carica al momento dell'operazione societaria, le Parti si incontrano per valutare gli effetti e trovare le relative soluzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Accordo 4 febbraio 2016.
- 5) A seguito dell'elezione degli RLS, l'Azienda si attiva prontamente per le formalità necessarie ai sensi di legge (quali ad esempio: comunicazione dei nominativi RLS ai dipendenti ed alle Autorità preposte) ed avvierà gli obblighi formativi per gli RLS nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08.
- 6) Per l'elezione, ai membri del Comitato Elettorale di cui al Regolamento Elettorale spettano permessi retribuiti per il tempo necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di preparazione al voto, di voto e di scrutinio, come definito nel Regolamento elettorale medesimo.

K &

- 7) L'Azienda fornisce altresì prontamente a ciascun RLS copia dell'ultimo DVR nonché un *locker* dedicato al ruolo e le credenziali dell'apposita bacheca elettronica RLS.
- 8) Dal computo delle cinquanta (50) ore di permesso retribuito annue spettanti per ciascun mandato ad ogni RLS per lo svolgimento delle proprie funzioni restano sempre escluse:
- le ore dedicate alla specifica formazione come previste dall'art. 8 dell'accordo 4 febbraio 2016:
- le convocazioni dell'azienda;
- i tempi dedicati ai tragitti da e verso le sedi aziendali diverse da quella di base degli RLS.
- 9) Per eventuali viaggi connessi all'esercizio del ruolo di RLS si applica la policy su trasferte e missioni stabilita dall'Azienda, fermi i limiti temporali definiti dall'accordo 4 febbraio 2016 Il manager a cui fare riferimento è la Direzione Risorse Umane.
- 10) Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia oggetto del presente accordo, si farà riferimento al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, nonché all'accordo nazionale in materia del 04 febbraio 2016 e del Verbale di riunione del 16 marzo 2016.
- 11) Il presente accordo e l'allegato regolamento elettorale, da considerarsi come un insieme inscindibile, seguono le sorti del predetto accordo nazionale 4 febbraio 2016.

BNP Paribas Succursale Italia

UNISIN-CONFSAL

FIRST-CISL

ge A

R

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA

ART. 1 – DIRITTO DI VOTO

Sono elettori tutti i dipendenti di **BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA** in servizio alla data di indizione delle elezioni ed in forza alla data di svolgimento delle elezioni, nonché i lavoratori ivi distaccati a tempo pieno o prevalente.

ART. 2 - COMITATO ELETTORALE

Presso la principale Sede aziendale verrà istituito il Comitato Elettorale, così composto:

- un membro designato da ciascuna delle RSA;
- un membro supplente designato da ciascuna delle RSA;

I membri del Comitato Elettorale non possono presentare la propria candidatura a RLS.

I componenti del Comitato Elettorale eleggono al proprio interno un Presidente.

Il Comitato ha il compito di:

- stabilire la data delle elezioni d'intesa con l'Azienda, la quale fornirà allo stesso gli elenchi degli aventi diritto al voto, comprensivo anche dei lavoratori distaccati presso l'Azienda in conformità all'art. 4, comma 12 dell'Accordo ABI, con l'indicazione della sede di lavoro prevalente di ciascun nominativo;
- predisporre ed inoltrare tutto il materiale occorrente per le votazioni, raccordandosi tempestivamente con le competenti Funzioni Aziendali;
- dirimere le controversie in materia elettorale;
- promulgare i risultati delle elezioni e procedere alla proclamazione degli eletti;
- procedere ad ogni altro eventuale adempimento connesso con le elezioni.

I componenti del Comitato Elettorale usufruiscono di appositi permessi retribuiti per il tempo necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di cui sopra, da effettuarsi comunque complessivamente entro un massimo di 2 (due) giornate.

ART. 3 - SEGGI ELETTORALI

L'Azienda metterà a disposizione del Comitato Elettorale, che ha anche funzioni di Seggio Elettorale, i locali nei quali dovranno svolgersi le operazioni di spoglio a cura del Comitato stesso.

Il Seggio Elettorale provvederà a verificare, al momento della ricezione, le apposite schede per le votazioni, curando che venga apposta la sigla da parte di tutti i membri che compongono il Seggio.

Ciascun Seggio Elettorale procederà poi:

- per consentire il voto ai dipendenti di BNP Paribas Succursale Italia di stanza a ROMA, all'invio per corriere espresso di apposita urna sigillata in tempo utile per la votazione, nonché di apposite buste con schede contrassegnate, curando di garantire la segretezza e la unicità del voto dei singoli lavoratori interessati;
- alle operazioni di voto, così come successivamente definite;
- allo scrutinio delle schede, a ricevimento ultimato di tutte le schede ed a tutte le operazioni ad esso connesse (verifiche, verbalizzazioni, ecc.);
- a garantire la tempestiva comunicazione dei risultati della votazione alla Azienda

RA

Grazione ana Azienda

Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni si svolgeranno in un'unica giornata nella che verrà concordata dal Comitato Elettorale con l'Azienda.

In considerazione della dislocazione territoriale della struttura di <u>ROMA</u>, per il personale ivi di stanza è previsto o voto presso il Seggio di Milano per il personale già presente per motivi di lavoro o il voto presso la sede di Roma, nell'urna sigillata appositamente creata.

Non è ammesso il voto per delega ma solo diretto.

Art. 5 - LISTE DEI CANDIDATI

Il Comitato Elettorale predispone unitariamente un'unica lista di candidati,

Le candidature saranno presentate al Comitato Elettorale dalle RR.SS.AA. rappresentate in Azienda nell'ambito di un'unica lista unitaria, nella quale dovrà essere previsto almeno un (1) esponente per sigla rappresentata in Azienda al momento dell'elezione. I nominativi dei candidati dovranno pervenire al Comitato Elettorale tramite le suddette RR.SS.AA. almeno dieci (10) giorni prima delle elezioni.

Il Comitato Elettorale provvederà quindi a redigere l'elenco dei candidati in ordine alfabetico ordinato per cognome nell'ambito di un'unica lista unitaria.

La lista verrà affissa negli Albi fisici ed elettronici dell'Azienda, a cura del Comitato Elettorale, almeno cinque (5) giorni prima della data delle elezioni. Le elezioni sono indette contestualmente con "avviso" che viene esposto nell'albo delle comunicazioni al Personale e con una comunicazione via email dal Datore di lavoro.

Art. 6 - VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 7 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Non è ammesso voto per delega.

Ogni lavoratore/trice riceverà la scheda contenente i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico ordinato per cognome.

Ogni lavoratore può esprimere al massimo due preferenze, pena la nullità e l'inefficacia dell'intera scheda di voto.

L'elettore dovrà inserire la scheda nell'apposita urna.

Art. 8 - SCRUTINIO

Il Comitato / Seggio Elettorale provvede allo scrutinio, redigendo apposito verbale dal quale risultino i voti riportati, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

Il Presidente del Seggio Elettorale inizia le operazioni di scrutinio finale coadiuvato da tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Seggio Elettorale proclama i risultati della votazione, redige il verbale firmato da tutti i componenti del Seggio Elettorale, che viene consegnato alle RR.SS.AA. e all'Azienda

Le RR.SS.AA. dispongono quindi di ulteriori cinque (5) giorni lavorativi per eventuali contestazioni prima che i risultati vengano diffusi a tutto il personale interessato operante in Azienda.

Art. 9 – RLS ELETTI

Risultano eletti i tre (3) nominativi che hanno individualmente ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 10 - DURATA DEL MANDATO DI RLS

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica quattro (4) anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.

Nel caso in cui durante il quadriennio un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza venga a cessare dall'incarico esso è sostituito per la durata residua dal primo non eletto.

Si procederà parimenti per eventuali successive sostituzioni.

Si procederà per contro a nuove elezioni ove ciò non sia possibile.

Art. 11 - ELEZIONI SUCCESSIVE

Per le elezioni successive, la lista unitaria con le candidature dovrà essere presentata all'Azienda almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato in modo da poter procedere ad elezioni.

BNP Paribas Succursale Italia

UNISIN-CONFSAL

FIRST CISL